

REGOLAMENTO DEL POLO DIDATTICO E CULTURALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE A GORIZIA

SENATO ACCADEMICO	23.2.1995; 10.3.1998; 19.5.1999; 6.7.2004
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	28.2.1995; 26.7.1995; 17.3.1998; 25.5.1999; 20.7.2004
DECRETO RETTORALE	285 AG dd. 20.3.1995; 335 AG dd. 14.4.1998; 546/AG dd. 3.6.1999; 1288/2004 dd. 26.7.2004
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 27 luglio 2004

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1

Il Polo Didattico e Culturale dell'Università degli Studi di Trieste a Gorizia è istituito con la funzione di promozione della ricerca scientifica, di diffusione della produzione culturale e di fornitura di servizi accademici qualificati quale processo primario di caratterizzazione della presenza dell'Università di Trieste nel contesto culturale, economico e politico goriziano.

Più segnatamente il Polo cura l'organizzazione e la gestione di attività didattiche, scientifiche e culturali di carattere generale relative ai Corsi di studio attivati presso la sede di Gorizia, nonché l'acquisizione dei beni e servizi necessari al funzionamento della sede stessa e viene disciplinato dalle norme di cui al Titolo V del vigente regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, relativo alla gestione dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 2-

E' propria del Polo l'organizzazione di attività didattiche, scientifiche e culturali e quindi può esercitare le seguenti attività:

- a) supporto alla didattica, nelle forme ampie di coordinamento, anche logistico e di stipula di contratti per tutoring e microdidattica (conferenze, seminari, ecc);
- b) gestione di laboratori didattici (quali ad es. laboratori linguistici, aule informatizzate, ecc.)
- c) supporto a servizi decentrati della Segreteria Studenti;
- d) gestione amministrativo-contabile dei fondi stanziati per i Corsi di studio, Master e Corsi di perfezionamento;
- e) organizzazione di manifestazioni scientifiche (congressi, mostre et altro) e viaggi di istruzione;
- f) gestione delle aule ad uso didattico e di ricerca dei Corsi di studio attivati presso la sede di Gorizia.

Art. 3 -

Il Polo usufruisce di stanziamenti di bilancio disposti dal Consiglio di Amministrazione. Può disporre dei seguenti fondi:

- a) dotazione ordinaria di funzionamento per l'acquisizione dei beni e servizi necessari alla sede stessa;
- b) assegnazione per acquisto di attrezzature didattiche;
- c) assegnazione per acquisto di arredi per aule e per funzionamento laboratori didattici;
- d) contributi di enti e privati versati a titolo di liberalità;
- e) contributi di funzionamento delle Scuole e dei Corsi di studio;
- f) contributi per iniziative culturali provenienti da finanziamenti di enti terzi o da fondi del bilancio universitario dell'Ateneo destinati a tali iniziative;
- g) contributi derivanti da attività didattiche e/o di ricerca per conto terzi;
- h) ogni altro fondo specificamente destinato dal Consiglio di Amministrazione all'attività del Polo.

Art. 4 -

Sono organi del Polo il Direttore e la Giunta.

Art. 5 -

Il Direttore del Polo viene nominato dal Rettore, sentiti i Presidi delle Facoltà ed i Presidenti dei Consigli dei corsi di laurea attivati a Gorizia e dura in carica tre anni; egli designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Art. 6 -

La Giunta è composta dal Direttore, dai Presidenti dei Consigli di Corso di laurea, se costituiti, ovvero, ove non costituiti, da un rappresentante del Corso di laurea all'uopo designato da ciascuna delle Facoltà operanti nel Polo di Gorizia, dal Segretario amministrativo, da un rappresentante degli studenti per ciascuna delle suddette Facoltà, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante dei laboratori attivati con finalità scientifiche e culturali.

Art. 7 -

La Giunta delibera sull'utilizzo delle risorse disponibili attribuite e comunque nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche destinatarie dei finanziamenti.

La Giunta viene convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo.